



Comune di
CAPRESE MICHELANGELO

Provincia di Arezzo

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

DELIBERAZIONE N. 28 del 07/04/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO SULLE PROGRESSIONI TRA LE AREE.

Oggi, 07/04/2026, alle ore 10:00, nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale

Presiede la seduta La Sig.ra MARIDA BROGIALDI nella sua qualità di Sindaco.

FATTO L'APPELLO NOMINALE RISULTANO PRESENTI ED ASSENTI I SIGNORI:

		PRESENTE	ASSENTE
Brogialdi Marida	Sindaco	X	
Acquisti Paolo	Assessore		X
Simone Antonio Palermo	Assessore	X	

Presenti n. 2 Assenti n. 1

Assiste, in modalità online, il Dott. Angelo Capalbo, Segretario Comunale incaricato di redigere il presente verbale.

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to Marida Brogialdi

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Capalbo

Per copia conforme all'originale e per uso amministrativo.

Caprese Michelangelo, 15-04-2026

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Capalbo

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

- COPIA DELLA PRESENTE DELIBERAZIONE E' STATA AFFISSA ALL'ALBO PRETORIO IN DATA ODIERNA E VI RIMARRA' PER 15 GIORNI CONSECUTIVI AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL'ART.124, COMMA 1, DEL D.LGS. 18/08/2000, N. 267.

Caprese Michelangelo, 15-04-2026

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Capalbo

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:

- è stata comunicata con lettera prot. n. 1516 del 15-04-26 ai Sig.ri capigruppo consiliari;

- è divenuta esecutiva:

- per decorrenza di dieci giorni dalla sua pubblicazione e ciò ai sensi del 3° comma dell'art.134 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267.

perché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, 4° comma, decreto legislativo 18 agosto 2000 n.267).

- Caprese Michelangelo, li 15-04-2026

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Capalbo

LA GIUNTA MUNICIPALE

PREMESSO che l'assunzione di personale nella pubblica amministrazione avviene tramite selezione pubblica o nelle altre forme previste dalla legge e che, a tal fine, sono di riferimento, in particolare il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, art. 35 con riguardo al reclutamento del personale, art. 36 con riguardo alle forme flessibili di assunzione e di impiego del personale, l'art. 52 con riguardo alle progressioni nelle aree e tra le aree;

RICHIAMATO il decreto-legge 9 giugno 2021 n. 80, convertito con modificazioni dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, e in particolare l'art. 3, "Misure per la valorizzazione del personale e per il riconoscimento del merito";

CONSIDERATO che la nuova formulazione del comma 1-bis dell'art. 52 del D.lgs. 165/2001 prevede una disciplina totalmente innovativa per le progressioni tra le aree (c.d. "progressioni verticali");

CONSIDERATO altresì che il CCNL Funzioni locali sottoscritto in data 16/11/2022:

All'art. 15 dettaglia la disciplina delle progressioni verticali c.d. ordinarie di cui all'art. 52 c. 1bis del D.lgs. 165/2001.

All'art. 13 comma 6 introduce, fino al 31/12/2025, progressioni tra le aree "in deroga", mediante procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella Tabella C allegata al CCNL, anche se non in possesso del titolo di studio ordinariamente previsto per l'accesso dall'esterno;

EVIDENZIATO che:

1. l'art. 52, c. 1-bis, D.lgs. 30 marzo 2001, n.165, come modificato da ultimo dall'art. 3, c. 1, D.L. 9 giugno 2021, n. 80 convertito, con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113 recita: " (...) *Fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all'accesso dall'esterno, le progressioni fra le aree e, negli enti locali, anche fra qualifiche diverse, avvengono tramite procedura comparativa basata sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, sull'assenza di provvedimenti disciplinari, sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l'accesso all'area dall'esterno, nonché sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti. In sede di revisione degli ordinamenti professionali, i contratti collettivi nazionali di lavoro di comparto per il periodo 2019 2021 possono definire tabelle di corrispondenza tra vecchi e nuovi inquadramenti, ad esclusione dell'area di cui al secondo periodo, sulla base di requisiti di esperienza e professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dalle amministrazioni per almeno cinque anni, anche in deroga al possesso del titolo di studio richiesto per l'accesso all'area dall'esterno. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse destinate ad assunzioni di personale a tempo indeterminato disponibili a legislazione vigente*";

2. l'art. 15 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, disciplina a livello di contrattazione collettiva nazionale le Progressioni tra le aree, con particolare riferimento alle c.d. progressioni verticali ordinarie, stabilendo al comma 1 quanto segue: *“Ai sensi dell’art. 52, comma 1-bis del D. Lgs. n. 165/2001, fatta salva una riserva di almeno il 50 per cento delle posizioni disponibili destinata all’accesso dall’esterno, nel rispetto del piano triennale dei fabbisogni di personale, gli Enti disciplinano le progressioni tra le aree tramite procedura comparativa basata:--- sulla valutazione positiva conseguita dal dipendente negli ultimi tre anni in servizio, o comunque le ultime tre valutazioni disponibili in ordine cronologico, qualora non sia stato possibile effettuare la valutazione a causa di assenza dal servizio in relazione ad una delle annualità; sull’assenza di provvedimenti disciplinari negli ultimi due anni; sul possesso di titoli o competenze professionali ovvero di studio ulteriori rispetto a quelli previsti per l’accesso all’area dall’esterno; sul numero e sulla tipologia degli incarichi rivestiti... ;*
3. l'art. 13 CCNL 2019-2021 introduce la possibilità di attivare c.d. progressioni verticali in deroga, utilizzabili, salvo ulteriori interventi normativi, nel solo periodo 01/04/2023-31/12/2026:
 - a) al comma 6 *“In applicazione dell’art. 52, comma 1-bis, penultimo periodo, del D.lgs. n.165/2001, al fine di tener conto dell’esperienza e della professionalità maturate ed effettivamente utilizzate dall’amministrazione di appartenenza, in fase di prima applicazione del nuovo ordinamento professionale e, comunque, entro il termine del 31 dicembre 2025, la progressione tra le aree può aver luogo con procedure valutative cui sono ammessi i dipendenti in servizio in possesso dei requisiti indicati nella allegata Tabella C di Corrispondenza.”;*
 - b) al comma 7. *“Le amministrazioni definiscono, in relazione alle caratteristiche proprie delle aree di destinazione e previo confronto di cui all’art. 5 (Confronto), i criteri per l’effettuazione delle procedure di cui al comma 6 sulla base dei seguenti elementi di valutazione a ciascuno dei quali deve essere attribuito un peso percentuale non inferiore al 20%: esperienza maturata nell’area di provenienza, anche a tempo determinato; titolo di studio; competenze professionali quali, a titolo esemplificativo, le competenze acquisite attraverso percorsi formativi, le competenze certificate (es. competenze informatiche o linguistiche), le competenze acquisite nei contesti lavorativi, le abilitazioni professionali.”;*
 - c) al comma 8. *“Le progressioni di cui al comma 8. Le progressioni di cui al comma 6, ivi comprese quelle di cui all’art. 93 e art. 107, sono finanziate anche mediante l’utilizzo delle risorse determinate ai sensi dell’art.1, comma 612, della Legge n. 234 del 30/12/2021 (Legge di Bilancio 2022), in misura non superiore allo 0.55% del m.s. dell’anno 2018, relativo al personale destinatario del presente CCNL.”;*

CONSIDERATO che i criteri di valutazione dei candidati alla progressione verticale devono essere regolamentati dall’ente per poi essere specificati in funzione del profilo professionale interessato;

RITENUTO di provvedere alla disciplina della materia, mediante l'adozione di apposito atto regolamentare che prenda in esame le modalità applicative di entrambi gli strumenti di sviluppo professionale;

DATO ATTO che in sede di programmazione dei fabbisogni integrata nel PIAO l'organo esecutivo può prevedere l'attivazione delle procedure di progressione tra le aree in misura non superiore al 50% dei complessivi posti da ricoprire, a garanzia del principio di adeguato accesso dall'esterno, fatte salve le disposizioni contrattuali per quanto concerne le progressioni "in deroga";

PRESO ATTO che, per la disciplina delle procedure preordinate alla progressione tra le aree prevista dall'art. 15 del medesimo CCNL non è richiesto il previo confronto con i sindacati, come chiarito anche dall'Aran nel parere CFC81 mentre per i criteri per l'effettuazione delle procedure per la progressione tra le aree di cui all'art. 13, comma 7 del CCNL 2019/2021 è previsto il confronto se viene richiesto entro 5 giorni dall'informazione;

ATTESO che in data 12 gennaio 2026 a seguito di confronto con la parte sindacale è stata recepita la modifica all'art. 8, comma 2, lett. c) relativa alle competenze professionali, prevedendo che la valutazione dei compiti che comportano specifiche responsabilità ai sensi dell'art. 84 del CCNL 16/11/2022 (o comunque ai sensi di precedenti e/o diverse disposizioni contrattuali riferibili al medesimo istituto), **ove svolti per almeno due anni consecutivi negli ultimi cinque anni;**

RITENUTO necessario adottare il Regolamento per la disciplina delle progressioni tra le aree (c.d. progressioni verticali) ai sensi dell'art. 52, c. 1-bis, D.lgs. n. 165/2001, dell'art. 15 e dell'art. 13, commi 6, 7 e 8 del CCNL Funzioni Locali 2019-2021, sottoscritto definitivamente in data 16/11/2022, (ALL. 1) quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e complementare al vigente regolamento di accesso agli impieghi al fine di prevedere modalità operative generali che consentano, nel rispetto della legge, di attivare selezioni efficaci per le esigenze dell'ente;

DATO ATTO che a fronte delle necessità di valorizzare e promuovere le professionalità interne all'Amministrazione con riferimento ai servizi individuati e ai profili professionali interessati dalle procedure di progressione verticale, l'Amministrazione procederà con la modifica del PIAO 2026/2028, nella sezione 3.3, sottosezione 3.3.1, lettera f) "Programmazione assunzioni di personale a tempo indeterminato e dotazione organica" dando atto che si tratta di mera variazione attinente ad aspetti di carattere organizzativo e non finanziario;

VISTI

- il D. Lgs. n. 267/2000;
- il D.lgs. n. 165/2001 come, da ultimo, modificato con D.L. 80/2021 convertito con modificazioni dalla legge 06.08.2021, n. 113;
- lo Statuto comunale;

- il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi degli artt. 49 e 147 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267 dai Responsabili dei Servizi in ordine alla regolarità tecnica e contabile del presente provvedimento;

CONVOTAZIONE FAVOREVOLE ED UNANIME, espressa in forma palese,

DELIBERA

Per i motivi esposti in premessa, da intendersi qui integralmente riportati:

1. DI APPROVARE il "Regolamento per la disciplina delle progressioni tra le Aree (c.d. progressioni verticali)", allegato quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione (ALL. 1) e complementare al vigente Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
2. DI TRASMETTERE la presente deliberazione ai dipendenti dell'Ente, alle OO.SS. ed alla R.S.U.;
3. DI PROVVEDERE alla pubblicazione del Regolamento per la disciplina per le progressioni tra le aree (c.d. progressioni verticali) sul sito istituzionale dell'Ente– Sezione Amministrazione Trasparente– Sottosezione Disposizioni Generali– Atti Generali;
4. DI STABILIRE che il Regolamento per la disciplina delle progressioni tra le Aree (c.d. progressioni verticali), trattandosi di un atto riconducibile alla gestione del personale ed ai contenuti di cui all'articolo 48, comma 3 del Tuel, entri in vigore ad intervenuta esecutività della presente deliberazione;
5. DI DICHIARARE, con separata votazione palese ed unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

Il Sindaco
Marida Brogialdi

Il Segretario Comunale
Dott. Angelo Capalbo